

Analisi delle problematiche connesse agli interessi delle organizzazioni criminali 'ndranghetiste al settore della gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) nella provincia di Milano

A cura del Dott. Alessandro Ummarino - Geologo e dottore in Scienze dei Servizi Giuridici.

Sommario: 1. Introduzione; 2. La presenza delle organizzazioni criminali 'ndranghetiste nella Provincia di Milano con particolare riferimento al settore dei servizi legati alla gestione delle Terre e Rocce da Scavo (TRS); 3. Analisi degli elementi situazionali "facilitatori" delle intrusioni criminali nel mercato delle TRS; 4. Conclusioni.

Abstract:

Le ultime cronache giudiziarie relative al fenomeno criminale della 'Ndrangheta hanno messo in evidenza una pervasiva presenza di tale organizzazione nel tessuto economico e imprenditoriale della Lombardia e in particolare della provincia di Milano. Nel complesso degli interessi delle cosche di 'Ndrangheta presenti nella provincia milanese sembra che i settori connessi alla movimentazione e alla gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) ricoprano un livello di primo piano e il loro controllo sembra costituire una delle basi di una più generalizzata strategia di penetrazione nel mondo "legale" delle Attività d'Impresa. L'individuazione degli elementi facilitatori al controllo del mercato delle TRS da parte delle organizzazioni criminali 'ndranghetiste può costituire la base per uno studio più approfondito e per l'individuazione di strumenti e soluzioni atti a ridurre le opportunità criminali offerte da malfunzionamenti del generale sistema di gestione delle TRS (normativa, regolamentazione, tecnologia, economie di settore etc.). Una prima analisi delle problematiche connesse alle ingerenze della 'Ndrangheta nei settori della movimentazione e gestione delle TRS porta a individuare un primo livello di azione preventiva ad un livello locale, ovvero a livello di cantieri, opere e varie attività correlate alle TRS presenti sul territorio. Una efficace attività di prevenzione potrebbe consistere in un coordinamento e in una sistematizzazione della raccolta di informazioni acquisite durante i controlli e le ispezioni amministrative di cantieri e/o di tutte le operazioni implicanti TRS e la estensione di tali controlli sistematici anche alle opere svolte per appalti e/o commesse di operatori privati, oltre che a quelli relativi agli appalti pubblici. Gli operatori addetti ai controlli e in particolare gli operatori di polizia locale, dovrebbero avere la possibilità di incrociare tali informazioni con altre basi di dati correlabili con settori vicini alla gestione delle TRS (SISTRI, anagrafe siti da bonificare, gestione cave, appalti opere pubbliche etc.). Un'attività coordinata e strutturata secondo questa strategia, che preveda anche la possibilità di riversare le informazioni raccolte in una banca dati strutturata a livello sovra-locale (Regionale), potrebbe consentire una sistematica presenza di controlli amministrativi a livello locale tale da efficacemente "disturbare" gli interessi criminali ai settori connessi con le TRS e anche interrompere quella più ampia strategia di controllo del territorio che sembra caratterizzare la 'Ndrangheta nella sua opera di "colonizzazione" della provincia milanese.

1. Introduzione

Le dinamiche di sviluppo delle Organizzazioni Criminali autoctone¹ presenti sul territorio nazionale italiano, hanno portato negli anni a incrementare l'interesse da parte di queste organizzazioni per quei settori dell'imprenditoria legale quali le attività edilizie e gli appalti pubblici.

In particolare nell'ambito delle attività connesse con il mercato delle costruzioni, dell'edilizia e della realizzazione d'infrastrutture (appalti pubblici) per quanto riguarda il territorio della provincia di Milano in questi ultimi anni si sta consolidando il dato relativo alla infiltrazione di Organizzazioni Criminali (di seguito indicate con l'acronimo O.C.) di matrice 'ndranghetista.

Vi sono diversi elementi indicatori di un particolare interesse da parte della 'Ndrangheta al controllo del settore di movimento terre, ovvero alla gestione delle terre e rocce scavo (TRS) nell'ambito di diversi settori delle attività d'impresa interessati da operazioni movimentazione di terra quali le attività edilizia in genere, la realizzazione di infrastrutture di servizio (ponti, strade, autostrade e gallerie), la stabilizzazione di versanti, la manutenzione di parchi e giardini urbani, la realizzazione di arredo urbano, la bonifiche di aree contaminate e le opere pubbliche in genere.

La 'Ndrangheta calabrese, nella sua propagazione nel territorio Lombardo e in

¹Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione 1° semestre 2010*.

particolare nella Provincia Milanese, attraverso le diverse "Locali"² fisicamente presenti nei comuni del milanese, secondo quanto evidenziato in diversi documenti giudiziari, sembra molto interessata alla penetrazione nel sistema dell'economia legale tramite il controllo o quantomeno l'inserimento, diretto e indiretto, nel settore del movimento terra (attività di scavo, trasporto, smaltimento, fornitura inerti, nolo di mezzi e fornitura di manodopera).

Un'analisi diretta dei documenti giudiziari relative alle diverse operazioni coordinate dalla procura Milanese e/o dalla DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) nei confronti delle O.C. 'ndranghetiste, evidenzia come spesso le società d'Impresa coinvolte nelle diverse fasi d'indagine sono caratterizzate da assetti proprietari con presenza di affiliati alle organizzazioni criminali di matrice 'ndranghetista.

In altri casi invece è emerso che vi siano accordi d'affari tra titolari d'Impresa e "capibastone", termine con cui viene indicato il soggetto posto al vertice delle "Locali"³.

L'attenzione delle cosche di 'Ndrangheta presenti nella Provincia Milanese oltre che rivolgersi al classico mercato "illegale", (il traffico e il commercio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il racket del pizzo o la così detta "protezione" e il gioco d'azzardo) tipico

²La "Locale" è l'organizzazione territoriale di base a cui gli affiliati di un determinata famiglia ('ndrina) fanno riferimento; generalmente una "Locale" ha il controllo di un territorio corrispondente a uno o più comuni.

³Sciarrone, R. "L'organizzazione reticolare della 'Ndrangheta", in Dino, A. - Pepino, L. (a cura di), "Sistemi criminali e metodo mafioso", 2008.

ambito d'interesse delle O.C. nelle loro diverse declinazioni (Mafia Siciliana, Camorra, Sacra Corona Unita, etc.)⁴ viene anche attratto dalle opportunità offerte dal mercato legale, o meglio dalle opportunità offerte da disfunzioni e ombre del mercato legale.

Nel caso preso in esame dal presente studio le opportunità di speculazioni criminali sono offerte dal settore della gestione delle TRS.

Il settore della gestione delle TRS è caratterizzato da una situazione normativa e regolamentare che come vedremo favorisce molte zone d'ombra e data la possibilità di ingenti guadagni, specie quando riesce a svincolarsi dagli oneri derivanti dalla gestione in termini di legge, risulta sicuramente un settore appetibile a chi già di suo ha come "mission aziendale" una gestione criminale degli affari.

La gestione delle TRS è un settore del mercato rivolto a interventi di qualificazione diretta del territorio (costruzioni e infrastrutture) e a interventi di "riqualificazione" (bonifica aree contaminate, ripristino cave, pulizia/rimozione riporti di rifiuti terrosi-macerie) in ambiti di mercato sia privato sia di appalti pubblici.

Per una ovvia facilitazione pratica le O.C. autoctone, data la loro naturale relazione con il territorio e con le sue componenti sociali, sono in una posizione "privilegiata" rispetto a Organizzazioni Criminali alogene⁵

⁴Finckenauer, James O. "Mafia and Organized Crime: A Beginner's Guide", 2007.

⁵Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla

(organizzazioni di origine culturale ed etnica straniera) nel rivolgere con successo i propri interessi e le proprie azioni al mercato delle attività imprenditoriali e dei servizi legati al territorio a scala locale.

Pertanto allo stato attuale il mercato della gestione delle TRS sembra interessare solo (come gli appalti pubblici e il ciclo del cemento) le così dette mafie storiche nazionali e nel particolare della provincia milanese le "Locali" della 'Ndrangheta.

Con il presente studio si cercherà di definire gli elementi essenziali su cui potere concentrare l'attenzione e valutare possibili azioni di prevenzione secondo le teorie e i metodi proposti dalla Scienza della Criminalità⁶.

Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione 1° semestre 2010*.

⁶La "Scienza della Criminalità" o "Crime Science" (termine originale), è una disciplina proposta dal prof. Ronald Clarke (Rutgers University, New Jersey – USA) e dal prof. John Eck (University of Cincinnati, Ohio – USA) che con una metodologia di analisi di tipo scientifico e con un approccio multidisciplinare si pone l'obiettivo di individuare i "modus operandi" del crimine così da individuare potenziali rimedi di tipo preventivo per interrompere o evitare che il reato avvenga. In sintesi la "Crime Science" si pone l'obiettivo di rispondere alle domande di "come" e "dove" più tosto del "chi" e perché" (estratto dalla versione italiana del manuale "Become a Problem Solving Crime Analyst in 55 Steps" di R. Clarke e J. Eck, 2008; traduzione curata dal prof. E. Savona e del prof. S. Caneppele della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).

2. La presenza delle organizzazioni criminali 'ndranghetiste nella Provincia di Milano con particolare riferimento al settore dei servizi legati alla gestione delle Terre e Rocce da Scavo (TRS).

Oltre che dalla recente produzione giornalistica specializzata che segue le cronache giudiziarie e le vicende relative alle azioni di contrasto svolte da parte delle forze dell'ordine e della magistratura contro la 'Ndrangheta, la presenza di tale organizzazione in modo strutturato sul territorio lombardo viene segnalata in primis nei documenti prodotti dalle diverse Commissioni Parlamentari d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari⁷.

⁷La attuale "Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere" è stata istituita con la legge 4 agosto 2008, n. 132. Composta da venticinque senatori e venticinque deputati, essa svolge, in base all'articolo 1, comma 1, della legge istitutiva, i seguenti compiti: Poteri di verifica di attuazione normativa, Poteri di inchiesta sulle organizzazioni criminali nazionali e internazionali, Poteri di inchiesta sui rapporti tra mafia e politica, Poteri di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel sistema economico, Poteri di inchiesta sui patrimoni illeciti e sul riciclaggio, Poteri di verifica dell'adeguatezza degli apparati di contrasto alle mafie, Potere di riferire al Parlamento. La Commissione parlamentare d'inchiesta, che in un primo momento era dedicata al fenomeno della mafia in Sicilia, fu istituita per la prima volta dalla legge 20 dicembre 1962, n. 1720, nel corso della III legislatura, con Presidente l'onorevole Paolo Rossi. Nel corso delle precedenti legislature sono state istituite, per legge, otto Commissioni parlamentari antimafia. (Estratto da <http://www.parlamento.it/bicamerale/>).

In particolare nel documento prodotto dalla Commissione Parlamentare⁸ nel 2008, approvato il 19 febbraio 2008, oltre ad aggiornare il fenomeno della 'Ndrangheta si compie un grosso passo in avanti per il definitivo sdoganamento della 'Ndrangheta da "organizzazione criminale di serie B" ad una delle organizzazioni criminali più presenti nel mercato degli affari criminali: una moderna organizzazione caratterizzata da interessi e partecipazioni nel mercato criminale a più livelli e dotata di una classe dirigente in grado di trarre profitto anche attraverso l'intrusione nei salotti buoni della società allontanandosi, ma solo apparentemente, dalla gestione delle attività criminali più "nere" (traffico di droga, armi, esseri umani etc.).

Per anni la 'Ndrangheta è stata considerata un'organizzazione criminale secondaria, una mafia minore o una mafia di "serie B" (la stessa commissione parlamentare ha iniziato a occuparsi delle mafie calabresi soltanto a partire dalla X commissione)⁹ e ciò ha costituito un punto di forza per evolvere e consolidare il suo ruolo nella geografia criminale dell'area milanese, come nel resto del paese.

Lo stesso Codice Penale, Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398, ha introdotto il termine 'Ndrangheta tra gli elementi tipizzati della

⁸Relazione annuale sulla 'ndrangheta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare della XV legislatura, relatore on. Forgione, febbraio 2008.

⁹Relazione annuale sulla 'ndrangheta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare della XV legislatura, relatore on. Forgione, febbraio 2008.

fattispecie di cui all'art. 416 bis¹⁰ (Associazione di tipo mafioso) solo nel 2010

¹⁰ **Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso** ⁽¹⁾

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. ⁽²⁾ Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. ⁽³⁾ L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove ⁽⁴⁾ a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici ⁽⁵⁾ a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta⁽⁶⁾ e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere⁽⁷⁾, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi

con il D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito poi con la Legge n. 50 del 31 marzo 2010, n. 50.

Ma è soprattutto grazie alle sue caratteristiche di base quali la natura familiare dei vincoli di appartenenza all'interno dell'organizzazione, il senso quasi maniacale del controllo del territorio inteso come spazio comprensivo anche di tutto ciò si riflette in esso quindi anche della possibilità di esercitare pressioni sugli amministratori locali e la capacità di mantenere il modello organizzativo-operativo, impregnato di sub-cultura "ndranghetista", anche quando esportato fuori dalla regione d'origine (la Calabria), che la 'Ndrangheta ha consolidato e rinforzato la sua presenza nel panorama criminale nazionale.

corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1)La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2)Le parole: "da cinque a dieci anni" sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) Le parole: "da sette a dodici" sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(4)La parole: "quattro" e "dieci" sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Le parole: "cinque" e "quindici" sono state così sostituite dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(6)Le parole: "alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50.

(7)Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

Una testimonianza dell'importanza nel "sistema 'ndranghetista" della sua sub-cultura mafiosa è data dai rituali e dalle formalità tenute durante riunioni di vari affiliati così come emergono da diverse intercettazioni ambientali acquisite nell'ambito di recenti (anni 2008-2010) operazioni di polizia giudiziaria svolte in Lombardia¹¹ e testimoniate nelle relative trascrizioni delle conversazioni intercettate.

La continuità nel tempo e nello spazio dei rituali e delle terminologie, espressione della sub-cultura 'ndranghetista, acquisite nelle intercettazioni ambientali fatte in Lombardia trova riscontro con altri storici e "famosi" ritrovamenti di documenti fatti in passato che confermano e testimoniano anche l'esportazione del modello organizzativo-operativo fuori dalla Calabria: il recupero di un incartamento con rituali di affiliazione, formule di giuramento e codici, fatto nel 1988 dal dott. Nicola Calipari¹² e l'incartamento sequestrato dai Carabinieri nelle campagne di San Luca negli anni trenta del secolo scorso.

L'esportazione e il mantenimento del modello fuori dalla regione d'origine è testimoniato dal fatto che il ritrovamento di Calipari del 1988 era stato fatto a Sidney in Australia.

Anche recentemente, vi sono fatti che testimoniano la continuità spazio-temporale del modello 'ndranghetista tra cui la nota

¹¹ In particolare le operazioni "Infinito", "Cerberus", "Tenacia" e "Parco Sud".

¹² All'epoca del ritrovamento, 1988, il dott. Calipari era dirigente della squadra mobile di Cosenza. Nel 2005 il dott. Calipari è "caduto in servizio" a Bagdad il 4 marzo 2005 durante una missione per il SISMI.

strage di Duisburg: durante gli accertamenti svolti per la strage di Duisburg, Germania agosto 2007, fu trovato un santino bruciato in tasca ad uno dei giovani assassinati, fatto che ha confermato la continuità nel tempo e nello spazio (quindi fuori dal contesto territoriale calabrese) dei rituali e della sub-cultura 'ndranghetista.¹³

La natura arcaica delle caratteristiche di base delle organizzazioni 'ndranghetiste (famiglia-territorio-identità culturale) congiuntamente ad una generale scarsa considerazione delle capacità delle organizzazioni criminali 'ndranghetiste, anche da parte delle istituzioni, ha consentito alla 'Ndrangheta di evolvere e sviluppare quel modello "liquido"¹⁴ di organizzazione criminale in grado di competere, se non primeggiare, in una multipla dimensione locale, sovra-locale e globale (internazionale).

Già negli anni '90 in Lombardia la presenza di potenti organizzazioni 'ndranghetiste viene alla luce a seguito di una serie di operazioni di polizia coordinate dalle Procure Distrettuali che ne determinano un primo smantellamento¹⁵, ma grazie alla sopra

¹³ Relazione annuale sulla 'ndrangheta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare della XV legislatura, relatore on. Forgione, febbraio 2008.

¹⁴ "Una mafia Liquida" è il titolo del primo capitolo della "Relazione annuale sulla 'ndrangheta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare della XV legislatura," febbraio 2008.

¹⁵ "omisis .. Si può affermare che con tali operazioni è stata quasi eliminata la componente militare di imponenti organizzazioni, dai soldati fino ai generali, e sono stati "riconquistati" dalle forze dello Stato territori che erano fortemente condizionati da cosche come quelle di Coco Trovato nel lecchese, i Morabito-

accennata cronica sottovalutazione di questa arcaica organizzazione criminale a cui si aggiunge un disinteresse anche da parte dei media e delle pubbliche amministrazioni del fenomeno 'ndranghetista¹⁶, le "Locali"¹⁷ sono state in grado di recuperare notevolmente il controllo degli affari.

Questo recupero è stato favorito grazie soprattutto alla scelta di adottare una strategia operativa tale da non stimolare l'attenzione e mantenere un ruolo apparentemente "low-profile" nell'universo criminale.

Così riproponendo il modulo famiglia-territorio-identità culturale con cui organizzare e condurre le proprie attività criminali, ma con modalità meno eclatanti soprattutto nelle manifestazioni di violenza, le O.C. 'ndranghetiste hanno iniziato una "infiltrazione ambientale" nelle attività economiche legali¹⁸.

Palamara-Bruzzaniti e i Papalia-Barbaro-Trimboli. "estratto da pag. 191, Relazione annuale sulla 'ndrangheta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare della XV legislatura, relatore on. Forgiione, febbraio 2008.

¹⁶ Soprattutto non cogliendo quegli elementi di natura sociale che sono all'origine della sub-cultura di 'ndrangheta.

¹⁷ Vedi nota 2.

¹⁸ Le attività di infiltrazione ambientale nel modo dell'economia legale si sostanzia in tutte quelle attività di controllo e pressione dei mercati e degli operatori attraverso intimidazioni e/o attività di corruzione di funzionari tali da influenzare in modo artificioso il "libero mercato". Anche la possibilità di avvalersi di ingenti somme di capitali, derivanti dalle classiche attività criminali (traffico di stupefacenti/armi, estorsioni etc..) costituiscono una illecita posizione di

L'infiltrazione nel mondo del mercato "lecito" sembra attuarsi sempre in un'ottica "low-profile" proponendosi per quei settori di basso livello tecnico, che nell'analisi fatta dal presente studio sono stati individuati con le attività connesse con la movimentazione e la gestione delle TRS. Il valore aggiunto delle imprese 'ndranghetiste sta nel potere fornire ad eventuali "fruitori" del servizio un'altra serie di servizi di supporto che le "Locali" possono garantire grazie alla loro pervasività liquida e al controllo del territorio di competenza: influenze nell'assegnazione di appalti pubblici e commesse private, manodopera in nero, dissuasione di concorrenti, smaltimento di rifiuti a prezzi vantaggiosi, funzionari pubblici compiacenti, controlli "guidati" da parte degli organi di vigilanza (sanitaria/ambientale) etc.

Ciò nonostante, anche se in via residuale, la possibilità dell'uso della forza e dell'intimidazione non è escluso ed è anche un'ulteriore subdola componente che può influenzare le trattative "regolari" sfruttando eventuali soggezioni della controparte.

I contatti con l'imprenditoria "legale" vengono attuati tramite uomini "cerniera": personaggi che hanno deciso di mettere le loro conoscenze, finanziarie e tecniche, e le

vantaggio nel mercato. Tali intromissioni nell'economia legale sono oggetto di monitoraggio e di osservazione a livello trasversale oltre che da parte degli organi giudiziari anche da parte di altri apparati dello Stato come testimoniano ad esempio le diverse relazioni annuali e/o semestrali presentate per descrivere le attività sciolte dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA), dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e dai servizi per l'informazione e per la sicurezza della Repubblica (AISI, AISE e DIS). Vedi note n. 30 e 31.

Pag. 7

loro professionalità al servizio di mafiosi¹⁹. È così che il “gap” tecnico della parte manageriale e professionale del business di ‘ndrangheta viene colmato con figure di tutto rispetto, preparate e soprattutto in grado di muoversi con disinvoltura e credibilità nel modo imprenditoriale.

L’attuale stato delle cose di ‘ndrangheta della provincia milanese emerge soprattutto dalla documentazione giudiziaria di recentissime operazioni di polizia tra le quali l’Operazione Cerberus, l’Operazione Parco Sud, l’Operazione Infinito e l’Operazione Tenacia.

Con i primi epiloghi giudiziari delle operazioni “Cerberus” e “Parco Sud”, dove le rispettive sentenze di primo grado del 11.06.2010 e il 28.10.2010 hanno portato a condanne sia per noti esponenti di clan camorristici sia per altri soggetti imprenditori e pubblici amministratori non affiliati alla cosca ma “soci in affari”, si è messo in evidenza che una parte fondamentale del complesso delle attività criminale passa attraverso la gestione delle TRS.

Nel caso delle operazioni “Cerberus” e “Parco Sud”, il controllo quasi totale del sud-est milanese per quanto concerne il mercato delle TRS avveniva da parte di una cosca attraverso proprie società di movimento e scavo (ottenendo sub-appalti, affidamenti diretti o tramite “il nolo a caldo”²⁰ dei propri mezzi),

¹⁹ Ciconte E. “Ndrangheta padana”, 2011.

²⁰ Con il termine nolo si identifica un contratto di noleggio tra due soggetti, pubblici o privati, avente ad oggetto l'utilizzo di un bene. Si distingue tra nolo a freddo e nolo a caldo. Il nolo a freddo consiste nel fornire un bene senza alcun operatore addetto all'uso.

non solo tramite pressioni anche fisiche per l'imposizione delle proprie società ma anche con veri e propri accordi con altre società prive di collegamenti diretti.

Il modus operandi è il tipico modulo ‘ndranghetista di basso profilo: sulla base di un accordo per la futura assegnazione di sub-appalti e/o di contratti per servizi di basso contenuto tecnico (come la gestione e la movimentazione di TRS), la “cosca” assicura alle controparti affidamenti (vittorie di bandi di gara) di appalti pubblici, la sicurezza “fisica” dei cantieri, il servizi di smaltimento rifiuti a basso costo, la disponibilità di inerti e terre da scavo a basso costo, manodopera in nero etc..

Tutto ciò in forza di un controllo totale del territorio di riferimento, senza pertanto temere alcuna concorrenza di mercato.

Ma oltre allo scambio offerto come società “di servizi” e a un primo avvicinamento delle Imprese interessate ad una reciproca convenienza vi è anche il ricorso alle intimidazioni e alle ritorsioni dirette per l'imposizione del proprio “diritto” di spettanza, ovvero la tassa di ‘ndrangheta per tutti gli affari che vengono svolti nel proprio territorio.

La geografica e l'architettura delle “Locali” della ‘Ndragheta presenti nella provincia

È il tipico caso che si verifica nei cantieri. La ditta A conclude un contratto di nolo a freddo con la ditta B in forza del quale A fornisce a B un escavatore: sarà compito di B trovare qualcuno in grado di far funzionare l'escavatore. Il nolo a caldo, invece, prevede la fornitura di un bene e del personale addetto al suo impiego. Nel nostro caso, il nolo a caldo avrà ad oggetto l'escavatore e l'escavatorista.

Milanese è stata aggiornata dagli elementi d'indagine esposti dagli inquirenti e fatti propri dal GIP di Monza nell'ordinanza di custodia cautelare²¹ emessa il 05 luglio 2010 nell'ambito della "Operazione Infinito".

L'assetto geografico delle organizzazioni criminali 'ndranghetiste in Lombardia che emerge dalla Ordinanza del GIP di Monza del 05.07.2010 si sostanzia in una presenza su base territoriale che ripete le note architetture territoriali già presenti in Calabria: organizzazioni a scala comunale o sovracomunale denominate "Locali" composte da una o più "ndrine", cioè gruppi minori caratterizzati da legami famigliari e una sovrastruttura con funzioni di coordinamento denominata "Lombardia"²².

Per quanto riguarda la Provincia di Milano secondo quanto riportato nell'Ordinanza del GIP di Monza gli inquirenti hanno accertato la presenza (ma il dato è per difetto) delle seguenti "Locali": Milano, Cormano, Bollate, Bresso, Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, Pogliano, Rho, Pavia, Canzo, Mariano Comense, Erba, Desio e Seregno.



La Provincia di Milano, la nuova Provincia di Monza – Brianza e i Comuni segnalati come territorio di "Locali" nella Ordinanza del GIP di Monza del 05.07.2010; in rosso viene messa in evidenza la zona interessata da EXPO 2015

Dagli atti del GIP di Monza viene confermato il forte interesse al "controllo" diretto o indiretto del mercato delle TRS: da un'attenta lettura del dispositivo del GIP, che riporta in sostanza gli elementi raccolti dagli inquirenti, emerge che su 16 "Locali" individuate per ben 9 di queste sussistono elementi concreti (fonti di prova) di un interesse alla gestione delle TRS sia tramite ingerenze o pressioni su società e imprese di soggetti non affiliati (vittime ma anche "soci in affari") sia tramite investimenti dirette in attività d'impresa del settore TRS²³.

Con l'operazione "Tenacia", viene poi confermato che la gestione delle TRS è uno degli elementi caratterizzanti della strategia

²¹L'ordinanza del GIP di Monza del 05/07/2010 richiama in più punti la documentazione allegata alla richiesta del Pubblico Ministero di procedere a misure cautelari nei confronti di diversi soggetti le cui attività d'indagine sono consistite principalmente in intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche e nei classici servizi di OCP (osservazione, controllo e pedinamento)

²²Foglio nr. 64 dell'Ordinanza di applicazione di misura coercitiva con mandato di cattura ex art. 292 c.p.p. del 05.07.2010, GIP di Monza

²³Nella stessa Ordinanza del 05/07/2010 vengono indicate 6 società di gestione e movimentazione di TRS (s.r.l. o s.a.s.) dove il socio (se unico) o uno dei soci è un soggetto indicato come affiliato di una "Locale".

d'impresa "criminale" delle O.C. di matrice 'ndranghetista.

Questo interesse per il mercato delle TRS è messo in evidenza nell'ordinanza del 26.07.2010 del GIP del Tribunale di Milano, dott. Gennari, disposta per ottenere misure cautelari personali e reali nei confronti degli indagati, nell'ambito della operazione "Tenacia":

IMPUTAZIONI²⁴

a)..omissis (nomi e cognomi) ..del delitto pe p dall'art. 416 bis cp I, II, III, IV c.p per aver fatto parte con:

..... (nomi e cognomi). ...omissis..... nei confronti dei quali, allo stato, si procede separatamente, e con altre persone allo stato non ancora individuate, dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerosi locali, di cui 15 individuati, coordinati da un organo denominato "la Lombardia".

Associazione mafiosa che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta si sono create nel territorio di Milano e province limitrofe ha avuto lo scopo di:

commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni ,ricettazione, omicidi; acquisire direttamente

²⁴Estratto da Pag. 3 e ss dell'Ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 26.07.2010.

e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, **movimento terra**, ristorazione, acquisire appalti pubblici e privati, ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti, anche a mezzo dell' illecito **smaltimento dei rifiuti**

.....

L'operazione "Tenacia" ha inoltre fatto emergere gli interessi e le modalità della 'Ndrangheta nel completare la propria infiltrazione ambientale nel mondo degli affari attraverso incursioni nel mondo della finanza e delle banche, ambienti assolutamente necessari per avere un controllo totale del settore degli appalti e dei lavori pubblici che, specie in provincia di Milano, si pongono in relazione alle economie collegata all'EXPO 2015.

Investimenti in grosse opere quali quelle legate a EXPO 2015 rappresentano aree di primo piano per chi ha capitali di origine illegale, quali quelli derivanti dall'economia criminale²⁵, da investire.

Ovviamente l'interesse al mercato delle TRS non è limitato alla scala "provinciale" ma, in accordo con le altre "Locali" e tramite la struttura di raccordo/coordinamento la "Lombardia", trova sbocco in partecipazioni a lavori anche di più ampio respiro come nel caso degli interessi per i lavori della Torino-Milano²⁶.

²⁵Galullo R. Economia Criminale. Mensile "Innovazione e Cultura" n.2/2010.

²⁶Ciconte E. "Ndrangheta padana", 2011.

Inoltre dagli elementi emersi da indagini e da operazioni collaterali svolte anche in altre regioni²⁷ appare che la struttura la “Lombardia” abbia una sorta di accreditamento da parte delle cosche calabresi che dalla regione di origine, la Calabria, sembrano avere una sorta di influenza e controllo sulle “Locali”, presenti sul territorio lombardo secondo una politica di tipo “coloniale”²⁸.

I risultati delle indagini condotte nell’ambito della “operazione Crimine” stanno ridisegnando la struttura delle ‘Ndrangheta nel suo complesso: sembra che vi sia una struttura di vertice, denominata “Crimine” presente in Calabria, che regola le politiche di relazione, gestisce i contatti più importanti con soggetti esterni alle cosche, in particolare con il mondo politico e con quello imprenditoriale, accredita i vertici delle “Locali” sul resto del territorio nazionale, conferisce cariche e dirime controversie sia di governo, quali conflitti di potere interni all’organizzazione, sia d’affari, quali spartizioni e quote dei proventi illeciti.

E’ interessante ai fini di comprendere quale importanza ha la competenza e la familiarità degli ‘ndranghetisti con il settore della gestione delle TRS il fatto che, come sembra emergere dagli elementi raccolti dagli inquirenti nell’ambito della operazione “Tenacia”, il tentativo di scalata nel mondo della finanza societaria e delle banche sia stato fatto utilizzando una società “testa di ponte”, sorta su preesistente altra società che

prima del fallimento del 21.12.2009 era tra le maggiori imprese di movimento terra in Lombardia.

Si trattava di una società con sede in Milano che però faceva riferimento a un articolato gruppo imprenditoriale dell’area geografica dell’alta-brianza e del lecchese: era l’ennesima denominazione di un gruppo d’affari che otteneva commesse e vinceva appalti grazie soprattutto ad aiuti ed interessamenti da parte degli affiliati alle cosche ‘ndranghetiste.

Dalle carte a disposizione degli inquirenti è emerso che tale gruppo (nelle sue diverse denominazioni) era di fatto una società di servizi che operava per gli interessi della cosca di ‘Ndrangheta presente nell’area milanese: il controllo effettivo della srl era svolto da uno degli elementi al vertice della ‘Ndrangheta milanese nonché in diretto contatto con le cosche calabresi²⁹.

²⁹Lo stesso GIP del Tribunale di Milano a pagina 84 e 85 dell’ordinanza del 26.07.2010 esemplifica quale ruolo ha tale società nell’ambito delle strategie imprenditoriali-criminali dell’ndrangheta: “.. Deve essere chiaro che un’azienda come la Perego (espressione che da ora deve intendersi riferita all’intero gruppo, nelle sue diramazioni) rappresenta, per la criminalità di stampo mafioso, un capitale di considerevolissimo valore. Il controllo di una società di tal fatta presenta, almeno, tre formidabili vantaggi: gestire in modo diretto l’indotto del movimento terra, da sempre terreno imprenditoriale elettivo della ‘ndrangheta lombarda (qui si richiamano solo i procedimenti ***); conferire appalti e subappalti a società collaterali, come ad esempio la *** e – sopra ogni cosa – disporre, per interposta persona, di un soggetto imprenditoriale capace di accaparrarsi rilevanti appalti pubblici – a partire da EXPO 2015 –

²⁷ In particolare dalla maxi operazione “Crimine” svolta sotto il coordinamento delle DDA di Reggio Calabria.

²⁸ Ciconte E. “Ndrangheta padana”, 2011.

L'interesse alla gestione delle TRS da parte della 'Ndrangheta quale componente fondamentale del proprio asset strategico d'Impresa Criminale nella provincia milanese oltre che trovare conferma nei documenti giudiziari relativi alle diverse operazioni di polizia giudiziaria sopra menzionati, emerge anche dalle analisi riportate nelle periodiche relazioni (semestrali) del Ministro dell'Interno fatte al Parlamento sulle attività e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia³⁰ e dalle relazioni annuali della Presidenza del Consiglio sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti dai servizi che compongono il "Sistema"³¹ d'informazione per la sicurezza della Repubblica".

grazie ad un'apparenza assolutamente insospettabile e regolare."

³⁰ "Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 1° semestre 2010" e "Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 2° semestre 2009".

³¹ In sintesi il "sistema dei servizi per l'informazione e la sicurezza della Repubblica" si compone in due agenzie l'AISI (l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) e l'AISE (l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) sotto il coordinamento e il controllo del DIS (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) che a sua volta è direttamente collegato con la Autorità Delegata, collegamento diretto con la Presidenza del Consiglio, che comunque ha l'alta direzione e la responsabilità generale sulla politica della dell'informazione per la sicurezza. L'Autorità Delegata è una nomina generalmente ricoperta da un sottosegretario di Stato o da un ministro "senza portafoglio". Completa il "sistema" il CISR, Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, che è un organismo di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali

Le analisi riportate nelle ultime due relazioni del Ministero degli Interni compiono delle valutazioni in merito alle modalità di "penetrazione" della "mafia imprenditrice calabrese" nel Nord d'Italia. Vengono individuate tre modalità principali: una penetrazione tramite un "sodalizio" con gli ambienti imprenditoriali, offrendo così il proprio strumento "criminale" quale fattore di produzione per entrare in affari, una penetrazione per assoggettamento con la classica tecnica del prestito e del salvataggio di imprenditori in crisi e una nuova tecnica di penetrazione nel mercato degli appalti.

La nuova tecnica di penetrazione consiste nella possibilità di partecipare a gare pubbliche (ma anche private) tramite società presta nome o assicurando a propri "soci in affari" non affiliati servizi a basso costo così da potere presentare offerte a massimo ribasso e/o la possibilità di eseguire lavori in tempi molto ristretti tagliando fuori dal mercato altri concorrenti. Tali possibilità derivano dalla gestione criminale dei servizi, dalle dirette connivenze con amministratori locali, da disponibilità di capitali di origine illecita e dalla possibilità di contenere i costi d'impresa grazie a varie illegalità.

In questo modo si cerca di "by-passare" il sistema di controllo nell'ambito dei lavori pubblici relativamente alla norme di

della politica dell'informazione per la sicurezza. Compongono il CISR il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Autorità delegata, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Direttore generale del DIS che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

prevenzione antimafia³² ma anche a falsare la competizione nel libero mercato grazie alla disponibilità di compensare costi, spese e capitali d'investimento.

A tutto ciò si accompagna il consolidarsi di quel controllo ambientale-territoriale che ha portato ad una sorta di "colonizzazione" della provincia Milanese.

Viene così confermata una ormai sensibile intrusione sia nel sistema degli appalti pubblici sia in quello dell'edilizia privata e la matrice comune è proprio la gestione delle TRS.

Nella relazione della Presidenza del Consiglio sulla politica dell'informazione per la sicurezza nell'anno 2010 viene inoltre segnalato che nel nord Italia l'interesse da parte dell'ndrangheta alla partecipazione a settori dell'economia legale in forma diretta, con proprie imprese o comunque sotto il proprio controllo, sia da attribuire anche ad una scelta strategica in linea con quella tradizionale "autonomia" degli affari di 'Ndrangheta dove ogni "famiglia" o nucleo di 'Ndrangheta si muove e cura i suoi affari in modo autonomo grazie anche al controllo ambientale che riesce ad esercitare a diversi livelli ambienti tecnico-amministrativi e imprenditoriali³³.

³²La normativa ha subito una recente innovazione tramite la L. 136 del 13.08.2010 che ha introdotto alcuni strumenti di prevenzione importanti tra cui : la tracciabilità dei flussi finanziari, il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri.

³³Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica:

3. analisi degli elementi situazionali "facilitatori" delle intrusioni criminali nel mercato delle TRS.

La gestione delle TRS è un settore che dal punto di vista tecnico offre la possibilità di entrare in diverse realtà di mercato particolarmente appetibili alle O.C.

La movimentazione delle TRS, oltre alle operazioni di scavo svolte in cantiere, include il trasporto dei materiali scavati sia che debbano essere allontanati (rivenduti o smaltiti) sia che debbano essere conferiti per realizzare una determinata opera (come ad esempio un terrapieno).



Lavori di movimentazione di TRS in un cantiere (fonte SUOS³⁴ Ambiente della Polizia Locale del Comune di Milano).

Le operazioni di scavo implicano anche una presenza fisica in cantiere con macchine e personale, mentre il trasporto delle TRS

relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza nell'anno 2010.

³⁴ La SUOS (Servizio Unità Operative Specialistiche) Ambiente è una unità della Polizia Locale del Comune di Milano specializzata in materie ambientali.

consente di estendere il controllo su buona parte della filiera legata a tali materiali.

Inoltre le attività di scavo e di trasporto oltre che legate alla attività edilizia (sia pubblica che privata) sono generalmente svolte anche in altre attività analoghe quali quelle connesse con le bonifiche di aree contaminate e con il ciclo di smaltimento di alcuni particolari rifiuti di origine industriale (ad esempio le terre da fonderia).

La possibilità che un soggetto abbia connessioni con i diversi settori legati alla gestione delle TRS e che tramite "pressioni" o con azioni dirette possa determinare cortocircuiti e scambio tra le diverse tipologie di materiali presenti nel mercato della gestione delle TRS, genera la possibilità di margini di guadagno notevoli grazie allo smaltimento a basso costo e in frode alla legge di materiali inquinati, al recupero di materiali scadenti in sostituzione di materiali edili, a finte bonifiche (parziale rimozione) e altra attività similari.

Tutte queste azioni costituiscono la base per un notevole abbattimento di costi delle imprese che operano nei settori degli appalti di opere pubbliche, degli appalti di edilizia privata, del ciclo degli inerti, delle opere di urbanizzazione e della bonifica di siti contaminati.

In oltre tali possibilità sono favorite da una normativa particolarmente complessa e in continua evoluzione.

La gestione delle TRS nel nostro ordinamento è stata oggetto di una continua produzione di norme tale da creare vuoti e ambiguità

soprattutto in relazione ai controlli da parte della P.A. sulla movimentazione e gestione di tali materiali.

In particolare già nel 2001 con la Legge 443 il comma 17 dell'art. 1³⁵ svincolava la TRS da un obbligo di gestione quale rifiuto senza però specificare precise procedure di controllo e/o tracciabilità degli eventuali flussi/viaggi di tali materiali, in antitesi con la normativa dedicata ai rifiuti e ai sottoprodotti vigente all'epoca (D.Lvo 22/1997).

Nel 2006 il D.Lvo 152, detto anche Testo Unico Ambientale (TUA), all'art. 186 (terre e rocce da scavo) introduce una certa procedura di verifica con controlli da parte di ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente)³⁶, ma poi nel 2008 con il

³⁵Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2001; LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443, "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive."

Art. 1. (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

1. „omissis..

17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che **le terre e rocce da scavo**, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

18. omissis..

³⁶Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96; Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. "Norme in materia ambientale"

..omissis..

ART. 186 (terre e rocce da scavo)

1. **Le terre e rocce da scavo**, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.

2. ..omissis..

3. .. omissis..

4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.

5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, **previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente**, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 la procedura viene "snellita" eliminando il livello di controllo di ARPA³⁷.

modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

7. ..omissis ..

8. ..omissis ..

9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell'interessato.

10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

³⁷Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24; Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Art.1 ..omissis..

Art.2 Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. ..omissis..

23. **L'articolo 186 e' sostituito dal seguente:** ART. 186 (Terre e rocce da scavo)

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché : a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti ; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo ; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti

Pag. 15

merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate ; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto ; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette . In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione ; g) la certezza del loro integrale utilizzo si a dimostrata.

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga

Secondo quanto stabilito dall'art. 186 del TUA, considerate anche le modifiche del D.Lvo 4/2008, le TRS solo se rispettano tutte le condizioni indicate dalla norma possono entrare in deroga rispetto alla normativa sui rifiuti (altrimenti restano rifiuti come regola-base): fatto molto importante perchè le norme di riferimento (parte quarta del D.Lvo 152/2006) definiscono procedure

nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto .

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4 .

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno . L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA , o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

amministrative (autorizzazioni, tenuta di registri, compilazione di formulari di accompagnamento al trasporto, etc..) tali da garantire la tracciabilità e il monitoraggio di tutta la filiera di movimentazione dei rifiuti e quindi delle TRS, quando e se gestite come rifiuti.

Sempre nel 2008 tramite il Decreto Legge 185/2008, poi convertito in legge dalla Legge di conversione n. 02/2009, viene introdotto una norma sulle TRS, la lettera c-bis dell'art 185 ("Limiti al campo di applicazione") del D.Lvo 152/2006, che specifica che *"non rientrano nel campo di applicazione delle parte quarta del presente decreto (la gestione dei rifiuti) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato"*.

Con il Decreto Legge 208/2008, convertito con la Legge 13/2009, si va di nuovo a ritoccare l'art. 186 (Terre e Rocce) aggiungendo il comma 7-bis e il comma 7-ter:

"7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto".

Il comma 7-ter viene di nuovo modificato con il Decreto legislativo 205/2010³⁸ (eliminando e modificando la parte relativa ai *"marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali"*³⁹ e lo stesso decreto dispone l'abrogazione

³⁸Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10-12-2010- Suppl. Ordinario n.269; Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n.205 " Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

³⁹ La nuova formulazione del comma 7-ter è la seguente: *7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali che presentano le caratteristiche di cui all'art. 184-bis--*. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

dell'intero articolo 186 dalla “*data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2,*”⁴⁰.

Il D.lvo 205/2010 modifica anche l'art. 185 che viene sostituito con una nuova formulazione ed una nuova rubrica (“Esclusioni dal campo di applicazione”) e le TRS trovano un riferimento specifico⁴¹ alle lettere b e c del comma 1 e al comma 4 del nuovo art. 185:

“1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: .. omissis ..; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; ... omissis ... 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”

⁴⁰Al momento della stesura del presente studio il citato Decreto Ministeriale non è ancora stato pubblicato.

⁴¹Nelle diverse norme che disciplinano esclusioni e applicazioni vi sono materiali che se pur non classificabili direttamente come terre e rocce da scavo hanno comunque caratteristiche tecniche molto vicine, ma qualificazione giuridiche diverse come ad esempio i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o i rifiuti derivanti dallo sfruttamento delle cave.

In parallelo anche la norma di cui all'art. 184 (classificazione) del TUA subisce delle modifiche⁴² fino alla attuale formulazione a cui si aggiungono le importanti norme in materia di “qualificazione giuridica” di materiali a cui riferire le TRS: l'art. 184-bis (sottoprodotto) e l'art. 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto).



Cumulo di TRS in un'area oggetto di riqualificazione edilizia (fonte SUOS Ambiente della Polizia Locale del Comune di Milano).

Dal punto di vista operativo la gestione TRS si presta a eventuali speculazioni o progetti di natura criminale in quanto la documentazione amministrativa che accompagna la gestione delle TRS, quando queste non sono da qualificare come rifiuti, è una mera certificazione e attestazione di conformità dei materiali che si riduce in pratica in un semplice registrazione nel “giornale di cantiere” delle operazioni di scavo e nella

⁴²Cronologicamente le modifiche sono apportate dai seguenti Decreti Legislativi: D.Lvo 16 gennaio 2008, n. 4, D.Lvo 29 giugno 2010 e D.Lvo 3 dicembre 2010, n. 205

redazione di un documento di viaggio⁴³, gestito in piena autonomia dal trasportatore.

Occorre comunque rilevare che la confusa situazione attuale caratterizzata da proroghe e deroghe di scadenze per la piena messa in regime del nuovo sistema, oltre che per la complessità del sistema stesso, non può che favorire gestioni in frode alla legge.

La documentazione cartacea (autorizzazioni, tenuta di registri, compilazione di formulari di accompagnamento al trasporto, etc..) può essere contraffatta o comunque può essere oggetto di azioni in frode alla legge⁴⁴.

Con il nuovo SISTRI, probabilmente si assisterà ad un'evoluzione dei comportamenti "criminali" con l'acquisizione di nuove competenze di tipo informatico da parte di chi cercherà di "hackare" uno dei diversi moduli che ne compongono il sistema.

Pertanto al momento la gestione dei controlli, o meglio la possibilità che le informazioni registrate nel sistema SISTRI possono essere rese disponibili ai diversi organi di controllo, in particolare modo alle forze di polizia, non è ancora stata definita in quanto il DM 18 febbraio 2011 n. 52⁴⁵ all'art. 25 statuisce che

⁴³ Il così detto DDT: documento di trasporto.

⁴⁴ Oltre che con la falsificazione di documenti, anche false dichiarazioni, false analisi di omologa del rifiuto, documenti riferiti a soggetti inesistenti, documenti relativi a operazioni (trasporti) inesistenti o multipli (con un documento, ad esempio un formulario per il trasporto di rifiuti, vengono eseguiti più trasporti) etc..

⁴⁵ Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011 - Suppl. Ordinario n. 96; Decreto Ministeriale (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) 18 febbraio 2011, n. 52. "Regolamento recante

"... Le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti , .. omissis .., secondo modalità da definirsi mediante uno o più accordi tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi."

Inoltre al settore delle TRS va aggiunto che spesso, proprio perché siamo nell'ambito delle attività afferenti all'edilizia, la movimentazione di tali materiali si accompagna ad un'analoga movimentazione di macerie e inerti (spesso poco inerti) derivanti dalle opere di demolizione, che oltre a seguire la naturale e legittima, quando fatta a norma di legge, filiera del recupero dei materiali e dei sottoprodotti, purtroppo segue anche la stessa filiera della gestione illecita e delle speculazioni criminali. La possibilità che nell'ambito dello stesso cantiere alcune macerie vengano frammiste a TRS e viceversa è tecnicamente molto semplice così come il loro riutilizzo e/o trasporto senza i dovuti controlli.

Le autorizzazione e le procedure amministrative legate al ciclo dei rifiuti e delle bonifiche sono di competenza in prevalenza delle Province, così come la gestione di cave di inerti, mentre i controlli relativi alle TRS in ambito di operazioni di scavo e movimentazione nel settore edile può ricadere in via indiretta a controlli a livello

istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102."

locale, il Comune, specie se riferiti a controlli relativi a DIA (SCIA), a Permessi di Costruire o al rispetto di Regolamenti Edilizi Comunali.

Si tratta quindi di un livello di amministrazione pubblica locale che come abbiamo visto è uno di quelle dimensioni, o meglio di componenti di una realtà territoriale, il cui controllo rientra pienamente nella strategia criminale della 'Ndrangheta.

4. Conclusioni

Come abbiamo cercato di mettere in evidenza il controllo dei settori afferenti alla gestione e alla movimentazione delle TRS sembra essere una delle priorità nelle scelte strategiche delle O.C. di matrice 'ndranghetista.

In particolare sulla base dei documenti esaminati sembra risultare che nella Provincia di Milano il controllo dei settori afferenti alle TRS oltre che costituire un'importante leva economica per l'investimento di capitali di natura illecita sembra essere considerato da parte della 'Ndrangheta uno strumento principe nella strategia d'infiltrazione ambientale e di controllo del territorio.

Gli elementi situazionali che favoriscono tali azioni sembrano essere:

- il basso contenuto tecnico che grava nel settore della gestione e movimentazione delle TRS;
- l'estrema complessità, dinamicità e poca chiarezza della normativa di riferimento che consente zone d'ombra e speculazioni del caso;

- il livello di controllo che rientra in un ambito di competenza delle amministrazioni locali (Provincia e Comune).

La forza e il successo delle "Locali", come abbiamo sottolineato nei paragrafi precedenti sta nel pieno controllo territoriale, inteso anche come il potere di influenzare decisioni e scelte da parte di amministratori locali.

Indubbiamente un più attento studio della 'Ndrangheta, quale organizzazione complessa, soprattutto grazie allo sviluppo delle attuali vicende giudiziarie quali quelle legate alla Operazione "Crimine", potrà dare nel futuro ulteriori elementi per compiere delle riflessioni in merito a quali strumenti adottare o quali strumenti implementare nella lotta a tali organizzazioni criminali.

Contrariamente a quanto fatto in passato non bisogna compiere l'errore di sottovalutare le strategie di basso profilo e di penetrazione sociale quali quelle che sembrano costituire il successo delle "Locali" anche nella loro opera di colonizzazione della "provincia Milanese".

La movimentazione e la gestione delle TRS implica una presenza fisica/materiale di mezzi e di personale addetti allo scavo e/o al trasporto, mentre connivenze e accordi grazie a "uomini cerniera" con imprenditori e soci in affari hanno una natura più eterea.

Fatta salva la possibilità in ambito giudiziario di potere ottenere elementi di collegamento soprattutto grazie ad intercettazioni ambientali, risulta complesso individuare strumenti di prevenzione tali da ridurre le opportunità offerte dalla possibilità di interagire con altri soggetti estranei alla cosca

mafiosa, soprattutto quando anche da parte di questi vi è un interesse a guadagni secondo soluzioni “illegali”.

Strumenti quali quelli offerti dalle recenti norme antimafia (L. 136 del 13.08.2010) come il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali (art. 4 della legge 136/2010) e l'identificazione degli addetti nei cantieri (art. 5 della legge 136/2010) possono dare un maggiore contributo in quello che è l'introduzione di elementi di disturbo per l'interesse criminale alla illecita gestione delle TRS, soprattutto nell'ambito degli appalti pubblici.

Occorre quindi implementare tale tipologia di controlli preventivi trovando soluzioni per applicazioni a livello locale nel settore degli appalti pubblici ma applicazioni anche nel settore delle commesse di natura privata, così da interrompere l'infiltrazione e il controllo della gestione e movimentazione delle TRS.

Si potrebbero valutare soluzioni e proposte applicative che prevedano la possibilità di uniformare e coordinare controlli e raccolta dati/informazioni “on-site” relativamente a lavori e attività correlabili con la movimentazione di TRS, registrando informazioni sulla generalità dei soggetti effettivamente incontrati in cantiere nonché dei mezzi d'opera presenti al momento del controllo.

In genere il controllo a livello locale in merito alla conformità delle diverse attività che contemplano la movimentazione e/o la gestione di TRS rispetto a particolari titoli abilitativi (Permessi di Costruire, DIA, Autorizzazioni etc.) o al rispetto di

Regolamenti Locali (edilizi, d'Igiene etc..) è già svolta dalle amministrazioni locali, Comuni e Province, con la possibilità di ispezioni e controlli svolti ai sensi delle norme di specie e in via generale con gli strumenti previsti dalla L. 689/1981 e dalla L. 241/1990.

L'informatizzazione ed il coordinamento di tali controlli a un livello sovra-locale potrebbe creare i presupposti per un'efficace azione preventiva delle illegalità legate alla gestione delle TRS e disturbare progetti criminali relativi ad un generale “monopolio” delle TRS ma anche interrompere quella strategia di penetrazione ambientale e di controllo territoriale che sembra caratterizzare la ‘Ndargheta nella Provincia milanese.



Un agente della Polizia Locale che appone i “sigilli” durante un sequestro in un'area di cantiere (fonte SUOS Ambiente della Polizia Locale del Comune di Milano).

Il coordinamento a livello sovra locale, ad esempio a livello di Regione, consentirebbe di avere una base di informazioni correlabili con altre banche dati (come ad esempio i dati del SISTRI, dove ritroveremmo i dati relativi alle TRS quando queste sono gestite come rifiuti) e consentire correlazioni tra i diversi settori che coinvolgono le TRS (appalti pubblici, bonifiche aree contaminate, gestione cave etc.).

Dal punto di vista operativo le forze di polizia locale potrebbero essere i soggetti più idonei alla raccolta dei dati a livello di controlli e ispezioni “on-site” data la loro presenza quotidiana, anche a livello di quartiere, sul territorio di loro competenza.

Alessandro Ummarino

Publicato il 31 maggio 2011

Bibliografia

- F. Calderoni, S. Caneppele: “La geografia criminale degli appalti: le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici nel Sud Italia”. Franco Angeli editore, Milano – 2009.
- A. Dino :“Ndrangheta e democrazia: una contraddizione in termini”, in A. Dino, L. Pepino, (a cura di), “Sistemi criminali e metodo mafioso”. Franco Angeli editore, Milano - 2008.
- J. O. Finckenaer,: “Mafia and Organized Crime: a beginner’s guide”. Oneworld Publications, Oxford UK -2007.
- R. Sciarrone :“L’organizzazione reticolare della ‘Ndrangheta”, in Dino, A. – Pepino, L. (a cura di), “Sistemi criminali e metodo mafioso”. Franco Angeli editore Milano – 2008.
- R. Galullo: “Economia Criminale”. Mensile Innovazione e Cultura n.2/2010, Il sole 24 ORE - maggio 2010.
- A.A.V.V. - Osservatorio Ambiente e Legalità: “ Ecomafia 2010: le storie e i numeri della criminalità ambientale”. Edizioni Ambiente, Milano 2011.
- E. Ciconte : “ ‘Ndrangheta Padana”. Collana Problemi Aperti (Rubbettino), Milano 2011.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XV legislatura, *Relazione annuale sulla ‘ndrangheta*, relatore on. Forgiere, approvata il 19 febbraio 2008.
- DIA - Direzione Investigativa Antimafia. 2010. *Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 1° semestre*. Ministero dell’Interno.
- DNA - Direzione Nazionale Antimafia. 2010. *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*. Ministero della Giustizia.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica: “*Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza*” – anno 2010.
- Operazione Infinito: GIP Tribunale di Milano, Ordinanza di applicazione di misura coercitiva ex art. 292 cpp GIP Ghinetti – 05.07.2010
- Operazione Tenacia: GIP Gennari Tribunale di Milano, Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale - 06.07.2010.